

Padova, 20 maggio 2022

Gentili Clienti
CCNL Edilizia - Aziende Artigiane

Oggetto: Rinnovo CCNL.

In data **4 maggio 2022**, tra ANAEPa - Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE - Casartigiani, CLAAI Edilizia, FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL, è stato stipulato il Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 30 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia ed affini, scaduto il 31 dicembre 2020.

Il contratto decorre dal **1° maggio 2022** al **30 settembre 2024**, sia per la parte economica che per quella normativa e trova applicazione rispetto ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° maggio 2022 o instaurati successivamente.

MINIMI RETRIBUTIVI

Minimi di paga base oraria operai

I nuovi valori degli importi dei minimi di paga base oraria per gli operai risultano i seguenti:

Livello	Minimi al 30 aprile 2022	Minimi a partire dal	
		1° maggio 2022	1° luglio 2023
5°	7,76	8,21	8,56
4°	7,24	7,66	7,98
3°	6,73	7,12	7,42
2°	6,06	6,40	6,67
1°	5,18	5,48	5,71

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Si dispone la **possibilità**, da parte delle **Organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, di concordare** per la circoscrizione di propria competenza l'**Elemento variabile della retribuzione (EVR)**, che è fissato dalle Parti sociali firmatarie nazionali nella **misura massima del 6% dei minimi in vigore**. L'EVR va concordato in sede territoriale quale premio variabile di risultato a seconda dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato.

Si conviene, altresì, che l'EVR sia tassato con l'**imposta sostitutiva** prevista dalla normativa vigente, dal momento che si tratta di "incrementi di risultato" di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione risulti legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con decreto. Infine, l'EVR **non ha incidenza** sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il TFR.

CONTRATTO A TERMINE

Vengono individuate **ulteriori causali** giustificative (rispetto a quelle legali), per cui al contratto a tempo determinato può essere apposta una **durata superiore a 12 mesi**, ma comunque **non eccedente i 24 mesi** in presenza delle seguenti condizioni:

- avvio di un nuovo cantiere;
- proroga dei termini di un appalto;
- avvio di specifiche attività edili o fase lavorativa non precedentemente programmata;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni;
- assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
- assunzione di cassaintegrati.

Per le suddette specifiche condizioni Il contratto a termine potrà essere stipulato fino al **30 settembre 2022**.

PREAVVISO

Il *licenziamento* o le *dimissioni*, una volta superato il periodo di prova, possono avvenire in qualunque giorno lavorativo con un preavviso di:

- **7 giorni lavorativi** per gli **operai** con anzianità ininterrotta **fino a 3 anni**;
- **10 giorni lavorativi** per gli **operai** con anzianità ininterrotta di **oltre 3 anni**.

FORMAZIONE E SICUREZZA

Formedil (*Ente unico nazionale formazione e sicurezza*), in ragione della necessità di dotare il settore delle professionalità richieste, provvederà alla definizione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, di un Catalogo formativo nazionale (**CFN**), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato (green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione ecc.). Successivamente, tutto il sistema bilaterale edile territoriale dovrà obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa in tempi celeri e in piena sinergia con gli enti unificati di settore presenti nella stessa Regione.

L'accordo prevede, a partire dal **1° ottobre 2022**, un'apposita aliquota contributiva pari allo **0,20%** destinato specificatamente al "**Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori**" istituito presso ogni Cassa Edile/Edilcassa. Le **modalità operative** del suddetto Fondo saranno definite mediante apposito **Regolamento** (stabilito dalle Parti sociali nazionali) **entro 3 mesi dalla sottoscrizione** del CCNL. I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese iscritte al sistema bilaterale edile e in regola con i versamenti. Per le medesime imprese sono altresì gratuiti, i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza.

A decorrere dal **1° ottobre 2022** la **contribuzione** destinata all'**Ente territoriale formazione e sicurezza** sarà pari all'**1%**.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti

I Professionisti dello Studio Bertagnin